

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)   |
| - Avv. Valerio Sangiovanni                      | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Franco Estrangeros                       | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 26 marzo 2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La Ricorrente chiede il risarcimento del danno, quantificato in € 4.401,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per comportamento contrario a buona fede e correttezza professionale tenuto dall'Intermediario convenuto in relazione alla chiusura del conto corrente e agli addebiti successivamente fatti valere.

Più precisamente, in data 04/07/2011 la Ricorrente, cointestataria insieme alla sua socia di un conto corrente riferibile alla loro società, si rivolgeva alla filiale dell'Intermediario al fine di conoscere la propria esposizione debitoria e di estinguere il conto, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese della società.

Il Direttore della filiale stampava e consegnava un "*pro-forma di chiusura del conto*" per un ammontare, che veniva ridotto "*manualmente*", a € 16.050. A tale importo venivano aggiunti € 3.145 quale quota del mutuo, per un totale di € 19.195 comprensivo delle spese di chiusura.

In data 06/07/2011 la Ricorrente bonificava tale importo con la causale "*A saldo chiusura CC*", senza successivamente ricevere "*alcuna comunicazione né rendicontazione*".

"*Dopo oltre 10 mesi*", in occasione della richiesta di concessione di un fido personale, veniva ad apprendere che il c/c era ancora in essere e con un saldo passivo di € 4.341,39, di cui € 3.000 a fronte della fideiussione, della quale l'Intermediario si era fatto garante a favore di un terzo beneficiario (il locatore dell'immobile utilizzato dalla società), escussa il 28/09/2011.

In data 07/06/2012 inviava formale contestazione con la richiesta di cancellazione degli addebiti, senza ottenere riscontro. Successivamente il 29/06/2012 inviava formale reclamo e riceveva un riscontro, il 05/07/2012, con il quale l'Intermediario sosteneva che la

documentazione era stata regolarmente inviata all'indirizzo della società e che il bonifico effettuato non era sufficiente ai fini della chiusura del conto (residuando € 371,39).

In data 06/09/2012, dopo ulteriori comunicazioni intercorse tra le parti dello stesso tenore, l'Intermediario intimava, entro 1 giorno al ricevimento della comunicazione, il pagamento di € 4.768,11.

La Ricorrente sottolineava che:

- la richiesta di calcolo dell'ammontare del debito al fine della chiusura del conto rientrava tra i doveri di collaborazione ed era doverosa una risposta precisa e accurata;
- l'Intermediario *“non poteva sottrarsi a tale dovere comunicando solo l'ammontare dovuto alla data di emissione della sua informazione, tacendo il resto”*;
- non aveva soddisfatto l'interesse del cliente a versare quanto dovuto e *“conseguentemente non poteva continuare a lasciare aperto il conto addebitando spese ed esponendo la correntista all'escussione della fideiussione”*;
- si era *“trincerata”* sull'esistenza di un debito residuo già esistente al momento del bonifico disposto a chiusura del conto;
- la condotta tenuta era contraria ai principi di buona fede e trasparenza che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art.1375 c.c., il quale, secondo la Cassazione, si configurava quale regola di condotta vincolante per le parti *“al di là”* e anche *“contro”* le previsioni contrattuali poiché richiama gli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall'art. 2 Cost.

Con ricorso protocollato il 10/10/2012, la Ricorrente ha chiesto di *“acclarare”* la mala fede dell'Intermediario e riconoscere il risarcimento del danno, quantificato in € 4.401,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per comportamento contrario a buona fede e correttezza professionale tenuto dall'Intermediario convenuto in relazione alla chiusura del conto corrente e agli addebiti successivamente fatti valere.

Con le proprie controdeduzioni, protocollate il 28/11/2012, l'intermediario ha esposto quanto segue.

La formale contestazione del 07/06/2012 seguiva al colloquio telefonico intercorso col direttore della filiale che sollecitava la chiusura delle pendenze in essere. A tale reclamo è stato dato puntuale riscontro con nota del 05/07/2012, entro il termine di 30 giorni.

In data 04/07/2011 l'Intermediario ricordava alle socie l'esistenza di una situazione d'inadempimento per sconfinamento del fido concesso e per mancato pagamento di diverse rate del mutuo. Ai fini dell'estinzione dei rapporti prospettava la necessità di sanare tale situazione e chiedere formalmente i conteggi per l'estinzione.

In data 06/07/2011, la Ricorrente e la socia, che avevano concluso l'incontro dicendo che avrebbero valutato il da farsi, bonificavano € 19.195. Tale importo venne utilizzato per addebitare 3 rate del mutuo che erano state in precedenza sospese per non aggravare la situazione di insolvenza.

L'importo non era sufficiente a sanare l'esposizione debitoria, rispetto alla quale non era stata concordata alcuna riduzione del dovuto, ed era impossibile estinguere i rapporti in mancanza di una richiesta in tal senso. Di ciò la Ricorrente era stata *“correttamente informata pure telefonicamente”*.

La successiva rata del mutuo, scaduta il 15/07/2011, veniva pagata in ritardo il 28/09/2011, con bonifico disposto dalla nuova ditta della ricorrente sul conto intestato alle precedente società. Tale circostanza rilevava *“in maniera chiara ed evidente, come la ricorrente fosse consapevole del fatto che il c/c ... fosse tuttora in essere”* e, per mezzo del servizio di *home banking*, aveva l'ulteriore possibilità e dovere di verificare la situazione dei rapporti in corso.

Il 22/07/2011, su richiesta, inviava ad una filiale più comoda da raggiungere dalla Ricorrente un fax contenente i moduli per l'estinzione del conto che avrebbero dovuto essere riconsegnati.



Dell'escussione della garanzia è stata data comunicazione alla Ricorrente con fax il giorno precedente al pagamento. Tale avviso era stato altresì effettuato da parte dei beneficiari.

L'Intermediario rilevava che:

- vi era stata un'oggettiva negligenza e mancata trasparenza della Ricorrente che, pur avendo cancellato la società dal Registro delle Imprese il 18/01/2011, ne dava comunicazione solo il 04/07/2011;
- non aveva provveduto a sanare l'inadempimento e a consegnare la garanzia;
- non aveva manifestato alcuna "effettiva" volontà di chiusura del conto e dimostrava di conoscerne la perdurante sussistenza;
- all'interesse del cliente a conoscere gli importi dovuti corrisponde l'interesse della banca a vedere puntualmente soddisfatte le obbligazioni;
- l'apertura o meno del conto non ha influenza alcuna sulla possibilità del beneficiario della garanzia di escuterla;
- il richiamo all'art. 2 Cost. appare ultroneo, stante la disponibilità mostrata a fronte dei ritardati pagamenti, della circostanza eccezionale di non essersi avvalsi della facoltà di risoluzione del mutuo dopo la "gravemente ritardata" cessazione della società, dell'applicazione della sospensione delle rate dei mutui e interessi nonostante la società fosse cassata "ben prima del terremoto ... del maggio 2012".

L'Intermediario ha chiesto al Collegio di respingere l'istanza in quanto "sostanzialmente volta a sottrarsi agli obblighi debitori".

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Ai fini della chiusura del conto, la Ricorrente afferma di essersi rivolta, in data 04/07/2011, al direttore della sua filiale che le aveva consegnato un pro-forma per un ammontare ridotto "manualmente" a € 16.050 e a cui venivano aggiunti € 3.145 quale quota del mutuo, per un totale di € 19.195 comprensivo delle spese di chiusura, come risulta dalla documentazione in atti

La Ricorrente ha bonificato € 19.195 il 06/07/2011 con causale "A saldo chiusura CC", come risulta dalla documentazione in atti.

L'Intermediario ha affermato di aver utilizzato tale importo per addebitare 3 rate del mutuo in precedenza sospese. Tale importo non era sufficiente a sanare quanto dovuto stante, oltre le rate arretrate, la presenza di uno sconfinamento della linea di credito, che afferma essere stata aperta per € 15.000. Agli atti non vi è, tuttavia, evidenza di tale linea di credito e del suo importo. L'Intermediario ha allegato copia degli estratti conto dal 31/12/2010 al 30/06/2012; in tutti vi è un saldo passivo con importi compresi tra € 16.389,22 (al 30/06/2011) e € 3.626,95 (al 30/09/2011). Non vi è evidenza del saldo al 04/07/2011, data che la Ricorrente indica come quella di richiesta di estinzione.

L'Intermediario ha affermato l'impossibilità di estinguere i rapporti in mancanza di una richiesta in tal senso e della consegna dei relativi moduli. A questo proposito, ha allegato agli atti il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti che, ai sensi dell'art. 23, dispone:

**23.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:**

- in caso di recesso della Banca, con preavviso al Cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno

- in caso di recesso del Cliente, con preavviso alla Banca di 3 giorni

**23.2 Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra.**

**23.3 Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all'altra quanto dovuto. La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal Cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità.**

La Ricorrente ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente il conto e di essere venuta a conoscenza della sua persistenza “*dopo oltre 10 mesi*”. L’Intermediario ha affermato di aver correttamente inviato la documentazione all’indirizzo indicato e che l’avvenuto bonifico di una rata del mutuo da parte della Ricorrente su tale conto in data 28/09/2011 ha rilevato “*in maniera chiara ed evidente, come ... fosse consapevole del fatto che il c/c ... fosse tuttora in essere*”.

Non vi è evidenza di una successiva chiusura del conto che pare, quindi, attualmente in essere.

Per quanto attiene, invece, alla vicenda dell’escussione fideiussoria, deve notarsi che questa si colloca successivamente alla vicenda del controverso recesso.

L’Intermediario ha affermato di aver inviato comunicazione circa l’escussione della garanzia il giorno precedente il relativo pagamento, avvenuto il 28/09/2011. Di tale invio non vi è, tuttavia, alcuna incontrovertibile evidenza, dal momento che agli atti risulta copia della richiesta di pagamento effettuata da parte dei beneficiari della garanzia, nella quale l’indicazione dell’invio alla Ricorrente è posto a mano, e copia della ricevuta di avvenuta spedizione (datata 26/09/2011) da questi ultimi effettuata.

Non è chiaro agli atti se vi fosse un collegamento negoziale, e in caso positivo di che tipo, tra il credito di firma e il conto corrente della società.

A titolo di risarcimento dei danni subiti la Ricorrente chiede € 4.401,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma non indica in alcun modo quali siano stati i criteri utilizzati per giungere a tale quantificazione.

Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, non può seriamente dubitarsi che la ricorrente abbia domandato la chiusura del conto corrente, risultando documentata tale sua volontà da quanto emerge in atti in misura sufficiente ad integrare la richiesta scritta contemplata dalle condizioni contrattuali in essere tra le parti – né potendosi legittimamente pretendere che la forma scritta debba essere assolta in modo più solenne.

Ora, anche nel caso di specie l’intermediario resistente pare non aver dato seguito alla richiesta di chiusura del conto più che per l’effetto della mancanza di un’esplicita richiesta scritta, in ragione del fatto che – anche dopo il bonifico effettuato dalla ricorrente al principio di luglio del 2011 – il saldo del conto corrente risultava ancora negativo, seppure per una somma piuttosto modesta.

Ebbene, come questo Collegio ha ripetutamente avuto modo di sottolineare è del tutto illegittima la diffusa quanto deplorabile prassi di non procedere alla chiusura dei conti correnti che presentino una passività: tale prassi, infatti, risulta in piena contraddizione con il diritto di recesso attribuito *ex lege* ai clienti rispetto a rapporti di conto corrente bancario a tempo indeterminato. Trattandosi di attività dovuta in base a contratto integrato *ex art. 1374 c.c.* il mancato compimento delle attività di chiusura pone semplicemente gli intermediari in situazione di inadempimento. Ne deriva che gli addebiti effettuati dall’intermediario per le spese e gli oneri *medio tempore* maturati risultano non dovuti.

Quanto alla vicenda della fideiussione per cui è causa, deve anzitutto sottolinearsi che la documentazione in atti non consente di esprimere una compiuta analisi dell’operato dell’intermediario; vale, tuttavia, la pena ricordare che gli obblighi fideiussori non si estinguono certo per effetto della chiusura del diverso rapporto di conto corrente intrattenuto con l’intermediario e che, dunque, quand’anche il conto corrente fosse stato tempestivamente chiuso dall’intermediario resistente, ciò non avrebbe avuto alcuna rilevanza in ordine agli obblighi fideiussori che gravavano in capo alla ricorrente ed alla loro eventuale escussione.

Per quanto, infine, attiene la richiesta di risarcimento dei danni, non può che rilevarsi che la medesima è totalmente sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio e va conseguentemente disattesa, salvo, come già illustrato, che nella misura riguardante gli addebiti effettuati



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'intermediario per le spese e gli oneri maturati in conseguenza del ritardo relativo alla richiesta di chiusura del conto corrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla chiusura del conto corrente e riconosca come non dovuti tutti gli addebiti per spese e oneri maturati dal 6 luglio 2011 al giorno dell'effettiva chiusura.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO

IL CASO.it